



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. n. 3153/I

delibera n. 709/14

Il Consiglio nella seduta del 18.4.2014, composto come da verbale in pari data;  
**sentito** il relatore Consigliere **Santi Consolo**;

**vista** la delibera Consiliare n. 3110 del 17 dicembre 2013, con la quale, veniva invitato il Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia dott. Umberto Puglisi, ad indire un interpello per la disponibilità di almeno **2 Presidenti di sezione** e di almeno **1 Vice Presidente di sezione** per l'applicazione temporanea, presso la CTP di Agrigento al fine dell'andamento regolare dei processi, nelle more della definizione dei concorsi in atto;

**richiamata** la delibera Consiliare n. 540 del 18/3/2014 con la quale nelle more del concorso in via di definizione, venivano applicati alla CTP di Agrigento, 1 Presidente di sezione (dott. Romeo Ermenegildo Palma) e 1 Vice Presidente di sezione (dott. Francesco Averna) per il periodo di 12 mesi o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di concorso;

**vista** al riguardo la nota n. 3032/P del 5 marzo 2014, con la quale il Presidente f.f. della CTR Sicilia ha fatto pervenire l'istanza del **giudice tributario** della CTP di Trapani avv. **Antonino Arangio**, priva della documentazione relativa al nulla osta del Presidente della Commissione Tributaria di appartenenza, oltre alla comunicazione del Presidente f.f. della CTR Sicilia dott. Umberto Puglisi della mancanza dei requisiti richiesti dal citato interpello (funzioni di Presidente di sezione e di Vice Presidente di sezione), nonchè della dichiarazione in merito alla sede di applicazione della assenza di incompatibilità di cui all'art.8, comma 1-bis, d.lgs.545/92;

**considerato** che l'istante essendo giudice tributario non può partecipare all'applicazione temporanea presso la CTP di Agrigento, mancando dei requisiti di carica richiesta





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

di Presidente di sezione o di Vice Presidente di sezione e che pertanto l'istanza del predetto giudice tributario non può essere accolta;

**rilevato** che l'interpello regionale per quanto alla necessità di **1 Presidente di sezione** risulta andato deserto e si rende, pertanto, necessario procedere ad altro interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea di tale carica, da effettuarsi a cura del Consiglio di Presidenza e mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

**considerato** che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), con l'art. 4, commi 39-bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, abrogando la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza;

**preso atto**, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni possono essere disposte su tutto il territorio nazionale, dando tuttavia la precedenza, a quelli in servizio nelle Commissioni ubicate nella Regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale di applicazione, e che solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi, possono essere presi in considerazione i componenti provenienti da altre regioni;

**ritenuto** inoltre necessario che i partecipanti all'interpello alleghino alla istanza, a pena di esclusione, il nulla osta del Presidente della Commissione di organica appartenenza ed il parere del Presidente della relativa CTR, oltre alla dichiarazione, con riferimento alla sede di applicazione, della assenza di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 545/92;



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

visto l'art.15 del D.Lgs.vo 545/92 ;

viste le risoluzioni Consiliari n. 5 del 10.9.2002, n. 3 del 27/3/2007, n. 5 del 27/4/2010, n. 4 del 17/7/2012;

### **DELIBERA**

-di non accogliere la richiesta di applicazione del giudice tributario avv. Antonino Arangio, in quanto non in possesso dei requisiti di carica necessari alla copertura dei posti disponibili di cui all'interpello su richiamato.

-di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura del residuale posto di **1 Presidente di sezione per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la CTP di Agrigento** per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale;

### **DISPONE**

che la procedura deliberata venga effettuata secondo le seguenti regole:

- l'interpello viene bandito mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)) e con trasmissione della stessa a tutte le CCTT; allegata alla delibera sarà pubblicato sul sito anche il modello da utilizzare per la istanza di partecipazione;
- gli interessati all'interpello consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata, a pena di esclusione, della documentazione obbligatoria prevista;
- le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio ogni istanza pervenuta ed a trasmetterla via pec a questo



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Consiglio di Presidenza, all'indirizzo "[ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it](mailto:ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it)", entro e non oltre 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, unitamente all'elenco nominativo di tutti i partecipanti all'interpello di che trattasi. Le domande inviate dai candidati direttamente a questo Consiglio non saranno prese in considerazione e gli stessi saranno esclusi dall'interpello.

- Il Consiglio, attuando una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro attuali esigenze di servizio, ai sensi della Risoluzione Consiliare n. 5/2002 del 10/9/2002, di quella integrativa n. 3 del 27/3/2007 e n. 4 del 17 luglio 2012, effettuerà la valutazione dei partecipanti adottando, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, il principio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012, con la specifica che si farà ricorso, a parità di condizioni, al criterio subordinato dell'età anagrafica ed applicando, in ulteriore subordine al permanere della parità, della minore distanza della Commissione di appartenenza rispetto alla Commissione richiedente l'applicazione;
- l'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato esclusivamente ai Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza;**

si comunicano ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.**

al Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia;

al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani;

che provvederà ad effettuare la notificazione all'interessato.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

VICE PRESIDENTE Giuseppe SAVOCA